

**N. R.G. 847/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Ezio Castaldi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **847/2020** promossa  
da:

- **[REDACTED] residente in 07100 Sassari (SS), via [REDACTED]  
[REDACTED], in proprio e quale l.r. della:**
- **[REDACTED] con sede in 07100  
Sassari (SS), [REDACTED];**
- **[REDACTED],**
- **[REDACTED]:**
- **[REDACTED],**

tutti residenti in 07100 Sassari (SS), via [REDACTED] e rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Sorgentone C.F. SRGNDR70A24C632F in forza di procura notificata in via telematica ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cagliari, Piazza Repubblica, 18

PARTE ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] con sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Sassari, Via Roma 107, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti Notaio [REDACTED] in data 26.10.2000 rep.180366

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

## **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli di conclusioni in atti e da udienza di precisazione delle conclusioni del 22/03/2022 , e cioè

Per parte attrice:

“1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del c/c 45670 ove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed il rinvio ai c.d. usi su piazza, nonché la nullità di eventuali altre pattuizioni in forma scritta che prevedano la cms (per indeterminatezza e mancanza di causa), il rinvio ai c.d. usi su piazza e l’anatocismo;

2) accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura del c/c 45670 con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, con compensazione tra quando dovuto ai sigg.ri [REDACTED] (quali eredi della sig.ra [REDACTED]) con quanto dovuto, applicando le sole condizioni ultralegali valide, dalla [REDACTED] (dei quali i predetti sigg.ri sono fideiussori) per il c/c n. 70430788, il mutuo n. 003/30183932 e il finanziamento n. 005/93182349 ;

3) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell’Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

Per parte convenuta:

**“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE, GRADATAMENTE**

- accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improponibilità delle pretese avversarie, e comunque respingerle, per contrasto con la clausola generale di correttezza e buona fede, ovvero per rinuncia tacita alle sottostanti pretese sostanziali, con conseguente reiezione integrale delle domande attoree;

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] e, comunque,

l'inammissibilità e/o improponibilità delle contestazioni da questa sollevate;

- accertare e dichiarare, in via di progressivo subordine: *i*) la prescrizione decennale dei diritti derivanti dalle operazioni annotate nel rapporto di conto corrente per cui è causa anteriormente alla data del 18.3.2010 (ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia); *ii*) la prescrizione decennale di tutte le rimesse solutorie affluite nel conto corrente in questione antecedentemente alla predetta data del 18.3.2010 (ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia). Di conseguenza, respingere le domande avversarie in ragione dell'intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande attoree e, comunque, respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio;

### **NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE**

- accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle;
- mandare assolto il [REDACTED] da ogni avversa pretesa;

### **NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA**

- accertare e dichiarare, per il periodo non coperto dall'intervenuta prescrizione estintiva decennale: *i*) la debenza di interessi ultralegali nella misura pattuita, o quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell'art.4 capitolo I titolo VI degli usi bancari vigenti nella provincia di Sassari, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo

previsto dall'art.117. comma 7, D.Lgs. n.385/1993; *ii*) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art.1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, ed in ogni caso dalle intervenute rinegoziazioni; *iii*) la debenza della commissione di massimo scoperto nella misura pattuita e via via comunicata, applicandola in detta misura in sede di eventuale ricalcolo, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) D.Lgs. n.385/1993; *iv*) la debenza nella misura pattuita e via via comunicata, ovvero in subordine ex art.117, comma 7, lett. b) D.Lgs.385/1993 delle commissioni e spese di cui in parte motiva, nella misura pubblicizzata per tale servizio al momento della conclusione dei contratti;

v) respingere ogni altra domanda avversaria;

### **IN OGNI CASO**

- condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze e spese di lite in favore del [REDACTED]."

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con l'atto di citazione depositato il 20/03/2020 ed iscritto al numero 847 2020 , [REDACTED],



consulenza tecnica d'ufficio contabile e l'ordine di esibizione di alcuni altri estratti conto.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la società convenuta [REDACTED] [REDACTED] SPA depositava comparsa con la quale Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

Nel merito sosteneva essere contraria buona fede e correttezza la pretesa degli attori, che soltanto a distanza di molto tempo dalla chiusura del conto corrente numero 45670, nell'anno 2011, avrebbero soltanto in questa sede sollevato le eccezioni per cui è causa. Tanto avrebbe fatto peraltro non la BFM S.a.s, ma soltanto i restanti attori personalmente.

Sosteneva la Banca convenuta esservi difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] ed essere comunque inammissibili e/o improponibili le contestazioni sollevate da detta società, essendo essa estranea alle vicende successive di [REDACTED]; eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate, ai fini dell'infruttuoso decorso del termine quinquennale e, in subordine, decennale riguarda le rimesse aventi carattere solutorio.

Il [REDACTED] contestava poi nel merito l'asserita insussistenza dell'obbligo di corrispondere interessi ultralegali, l'asserita illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi vigente all'epoca, l'asserita illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni e spese: e concludeva pertanto la convenuta come riportato in epigrafe.

Esperita istruttoria documentale ed ammessa ed esperita CTU contabile, le parti precisavano le conclusioni come sopra, e all'udienza del 22/03/2022 la causa veniva trattenuta a sentenza ai sensi dell'articolo 190 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve preliminarmente rilevarsi che nell'atto di citazione, pagina 1, è detto espressamente chiaramente che "è interesse dei signori [redacted], quali eredi della signora [redacted] di accertare il pagamento indebito... al fine di opporlo in compensazione al [redacted], quali fideiussori"; e in sede di conclusioni, pagina 3, è confermato che ciò che è richiesto (sub 2) è (solo) di "accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura del conto corrente 45670 con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, con compensazione tra quanto dovuto *ai* [redacted]". Ne emerge che effettivamente la [redacted] non ha svolto qui concretamente alcuna domanda di accertamento e di condanna del [redacted], restando irrilevante che essi siano soci della [redacted] sia una società di persone. E tanto è confermato anche dal fatto che gli attori restanti, come si è visto, agiscono in questa sede "quali fidejussori" della [redacted] e non quali soci; ed emerge dal fatto, pure incontestato e reiteratamente sottolineato, che essi - e solo essi



- sono eredi della ██████████, ed agiscono in questa sede (solo) come tali.

Del resto, e proprio per quanto si è appena detto, la ████████ non avrebbe comunque alcuna legittimazione attiva riguardo al rapporto bancario intrattenuto dalla ██████████, non potendo perciò far valere alcun indebito pagamento da parte di quest'ultima né - quindi - alcuna compensazione in questa sede.

Nessuna statuizione di merito deve pertanto emettersi qui a favore (o contro) la ████████, con spese da regolarsi come da dispositivo, tenuto conto di assenza di attività specifica e diversa svolta da quest'ultima nei confronti della banca convenuta.

Deve poi ancora preliminarmente ribadirsi quanto si è già osservato con l'ordinanza emessa in corso di causa il 26 aprile 2021, e cioè:

- anzitutto - a fronte dell'eccezione avanzata e reiterata dalla società convenuta - che (vedi per tutte sent. Cassazione civile sez. I - 09/05/2019, n. 12413) "Va esclusa la nullità dell'atto di citazione ... (Riguardante) rimesse in conto corrente bancario per indeterminatezza dell'oggetto, benché privo della indicazione dei singoli versamenti solutori, non risultando necessaria, ai fini della individuazione del petitum e della causa petendi la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, in quanto la banca è in grado di individuare agevolmente tali rimesse essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista;

- che con la stessa sentenza, nel solco di giurisprudenza ormai quasi del tutto consolidata, si è pure chiarito che “in tema di contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente in cui il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti, ove — specularmente — si afferma che, ai fini della prova dell'eccezione di prescrizione decennale dell'azione, « non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo « dies a quo », emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione”;
- che è ormai pure quasi del tutto pacifico in giurisprudenza che se il cliente agisce nei confronti della banca per la ripetizione di somme relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista (cioè operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente), da quelli solutori (cioè effettuati oltre tale limite) ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti;
- che si concorda oramai anche sul fatto che è soggetta alla prescrizione decennale l'azione giudiziale volta alla ripetizione di quanto indebitamente pagato dal correntista per la capitalizzazione trimestrale degli interessi; essendo chiaro che

la mera, mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente, non rende incontrovertibile la quantificazione del credito da essi risultante perché l'estratto conto bancario è un mero documento contabile e le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate, a differenza del conto corrente ordinario, non originano nuovi e autonomi rapporti di credito o debito reciproco tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito e il debito della banca verso il cliente;

- che pertanto l'omessa, tempestiva contestazione dell'estratto conto, trasmesso dalla banca al proprio cliente, rende inoppugnabile gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile ma non dal punto di vista della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano;
  
- che se non è possibile un'indagine contabile a partire dalla costituzione del rapporto di conto corrente, in virtù del disposto dell'art. 2220 comma 1 c.c. e dell'art. 119 comma 4 d.lg. n. 385/1993 per cui la banca è onerata dell'obbligo di conservazione degli estratti conto con il limite temporale di dieci anni anteriori alla richiesta del cliente, è corretto circoscrivere l'indagine ai dieci anni anteriori alla domanda (giudiziale o stragiudiziale, ove risulti), salvo che il cliente non abbia egli stesso conservato e prodotto documentazione delle operazioni su conto corrente anteriori a detto lasso temporale.

Per questi motivi anche la reiterata richiesta degli attori di emissione dell'ordine di esibizione sensi dell'articolo 210 c.p.c. va nuovamente respinta.

Occorre poi ribadire che sono stati tempestivamente depositati in atti da parte degli attori gli estratti scalari cui essi hanno fatto e fanno riferimento per la decisione (salvo quelli per i quali è stato richiesto l'ordine di esibizione); e che la S.C. ha ribadito anche di recente (vedi per tutte sent. Cassazione civile sez. I - 19/05/2020, n. 9141) che "ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio".

In questo quadro, se è vero che la parte onerata della prova non può utilmente limitarsi ad invocare una C.T.U., anche integrativa, per ottenere l'acquisizione al processo di documenti che essa stessa avrebbe avuto la facoltà e l'onere di recuperare e produrre tempestivamente in giudizio di sua iniziativa, nondimeno nella specie al fine di accertare la legittimità, la natura e la consistenza degli oneri applicati ed il saldo del conto che deve ritenersi corretto, occorre necessariamente procedere a CTU, non essendo (stata) meramente esplorativa proprio perché gli attori hanno specificato precisamente la natura degli oneri che assumevano ed assumono essere stati

illegittimamente applicati ed hanno anche lamentato l'illegittimità delle variazioni dei tassi applicati medio tempore, in asserita assenza di pattuizione scritta.

Del resto, come pure si è già notato (vedi per tutte sent. Cassazione civile sez. III - 06/12/2019, n. 31886), "il c.t.u. non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti; il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali; il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti; i principi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti; la nullità della consulenza, derivante dall'aver il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio". Peraltro occorre ribadire che (vedi per tutte sent. Tribunale Bari sez. IV, 21/01/2020, n.258) "Nel giudizio di accertamento negativo di un credito bancario, indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia stata promossa dal correntista, è sulla banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del preteso credito. Invero, l'attore in accertamento negativo non fa "valere in giudizio" il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma ne postula al contrario l'inesistenza. E' invece la banca convenuta che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.

Conseguentemente, a fronte della allegazione del correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente”.

Orbene, con la dedotta CTU è stato demandato al consulente quanto segue:

- *“II C.T.U., letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, ed esperita ogni altra più opportuna indagine:*
- *1) “il CTU, previo esame degli atti di causa, dica se risulti sottoscritto un contratto di conto corrente bancario, e ne indichi le clausole che prevedano una corresponsione di interessi od oneri di qualsiasi natura;*
- *2) indichi le somme corrisposte, quanto al rapporto di conto corrente bancario - come modificato nel corso del tempo - oggetto del giudizio, distinguendo capitale, interessi, spese e commissioni a qualunque titolo versate, dall’origine e fino all’attualità;*
- *3) dica se tali interessi ed oneri corrispondano a quanto previsto nel contratto scritto ove esistente;*

- 4) *in caso di discontinuità degli estratti conto il ctu terrà conto ai fini del calcolo finale del saldo, anche negativo, riportato nel primo di ogni serie di estratti conto;*
- 5) *quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dica il consulente quale somma risulta dovuta computando la somma capitale per ogni trimestre, indicando gli interessi (oltre alle commissioni e spese) maturati nel medesimo periodo, definiti secondo i criteri già indicati, e calcolando gli interessi sempre per ogni trimestre, sul debito risultante dal periodo precedente con l'esclusione di ogni capitalizzazione se eccedente il limite di legge sull'usura;*
- 6) *descriva e verifichi l'esistenza di rimesse da considerarsi solutorie o ripristinatorie da parte della soc. attrice, calcolandole – come detto sopra – tenendo conto o no degli oneri ed interessi applicati dalla banca a seconda che siano da ritenersi corretti oppure no;*
- 7) *dica se in conseguenza di quanto sopra si sia verificata la prescrizione decennale, e per quali rimesse, effettuando i relativi calcoli ai fini del saldo finale;*
- 8) *dica infine quale sia la somma da ritenersi essere il saldo corretto del c/c ad oggi (con e senza l'esclusione delle commissioni addebitate ad ogni titolo che non risultino pattuite per iscritto e al netto delle prescrizioni eventualmente intervenute)".*

E in completo e preciso adempimento dell'incarico, e con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, il Consulente dell'ufficio ha accertato, analizzando tutti i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, che le somme indebitamente addebitate sul conto corrente di che trattasi ammontano ad Euro 18.988,34. In particolare, tale somma risulta quale differenza tra il saldo reale del conto corrente (rilevato pari ad Euro 0) in quanto estinto in data 10 marzo 2011, come è pacifico, e il saldo risultante dal riconteggio effettuato dal CTU. Ed alla consulenza tecnica d'ufficio occorre qui ampiamente rinviar e, per fare parte integrante sostanziale della presente sentenza, in quanto - come detto - del tutto corrette ampiamente motivata, ed atto non solo ben conosciuto dalle parti, ma al quale essi hanno potuto partecipare e in relazione a quale hanno potuto interloquire anche con i rispettivi consulenti tecnici di parte, se ritenuto.

Detta differenza contabile, spettante quindi agli attori quali eredi di Battistina Ferrando, emerge anche quale differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati dal CTU, e per euro 108,63 quali Commissioni di Massimo scoperto non dovute; mentre non sono risultate indebite altre somme addebitate spese ed oneri accessori, né una differenza dovuta a rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati.

Non sono condivisibili le osservazioni degli attori/fidejussori relative al calcolo delle rimesse in considerazione del saldo rettificato, in ragione di quanto pure chiarito dal consulente dell'ufficio; né - per lo stesso motivo, e ribadito quanto esposto



nella CTU - le rimesse solutorie dovevano essere imputate alle competenze extrafido addebitate nel trimestre ove si è verificato lo sconfinamento.

Non possono essere accolte neppure le osservazioni di parte convenuta riguardo all'applicazione del tasso ai sensi dell'articolo 117 TUB ed all'esclusione della commissione di massimo scoperto in quanto non pattuite in forma scritta, essendo basate tale eccezione sulla mera, mancata produzione del contratto in forma scritta che - trattandosi di eccezione sul punto - poteva e doveva essere effettuata dalla Banca convenuta, in un dagli attori.

Nel merito, poi, non risulta intervenuta alcuna prescrizione decennale o quinquennale, essendosi per il resto rettamente tenuto conto nella CTU delle rimesse "solutorie", con i relativi termini prescrizionali decorrenti dalla data dei versamenti. Deve solo precisarsi che l'estinzione del conto corrente de quo è avvenuta il 10 marzo 2011, nonostante l'erronea indicazione in atto di citazione della data del 10 marzo 2001: e poiché l'atto di citazione risulta notificato nell'anno 2020, non si è comunque compiuta, riguardo al saldo del conto, la prescrizione decennale. Come noto, infatti, l'azione del cliente che cita in giudizio l'istituto di credito per ottenere la ripetizione (ossia la restituzione) di quanto indebitamente pagato relativamente ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, è soggetta alla prescrizione decennale.

La domanda conseguentemente va accolta per quanto di ragione, ed accertato e dichiarato il saldo al momento della chiusura del conto

corrente, come da dispositivo; la domanda va invece respinta riguardo alla richiesta, restante dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente.

Non può di per sé dichiararsi compensazione alcuna tra le somme per cui è causa e il debito della [REDACTED] nei confronti del Banco convenuto, non essendo dimostrata l'effettività, la consistenza e la liquidità del detto credito; e - soprattutto - stante la diversa titolarità del detto debito in capo alla [REDACTED] e non in capo agli attori/fidejussori (vedi per tutte sent. Cassazione civile sez. I, 16/03/2018, n.6650, per cui "i debiti di una società di persone non sono debiti del suo socio illimitatamente responsabile; pertanto, il creditore di società di persone nei cui confronti il socio di questa abbia personale debito (nella specie, per fideiussione prestata in favore della società), non può invocare la compensazione fra il debito del socio e il credito verso la società"). È naturalmente salvo il diritto dei fidejussori di portare in compensazione il credito de quo con (tutto) quanto loro eventualmente richiesto dal Banco di Sardegna.

Riguardo agli attori/fidejussori le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale, e vanno perciò liquidate come da dispositivo e dal seguente schema, tenuto conto della natura meramente documentale della causa e della somma accertata a loro credito dal CTU; spese che vanno distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Riguardo alla soc. [REDACTED] le spese devono compensarsi a motivo dell'assenza di qualsiasi attività concreta - istruttoria e decisoria -

svolta in relazione ad essa, salvo la rilevata carenza di legittimazione attiva, ininfluente sull'accertamento concreto del credito dei restanti attori.

Le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti (e in blocco per gli attori) in ragione del 50% ciascuna, tenuto conto dell'esito di essa, di reciproca soccombenza.

## **Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

**Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

**Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.620,00
<b>Compenso tabellare (valori medi)</b>	<b>€ 3.235,00</b>

---

### **PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 3.235,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 485,25</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 148,81</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 3.869,06</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 851,19</b>
<b>COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 4.720,25</b>

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la carenza di legittimazione attiva della [REDACTED] per quanto di causa, e compensa le spese per tale parte del giudizio;
- 2) accerta e dichiara che in relazione all'estinto conto corrente numero 45670 [REDACTED] e, per essa, gli odierni attori/eredi [REDACTED], sono creditori del [REDACTED] della somma di euro 18.988,34;
- 3) respinge per il resto la domanda;
- 4) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano per questa parte del giudizio in € 4720,25 per spettanze, oltre esborsi documentati; spese che si distraggono a favore del Difensore antistatario.

Sassari, 07/07/2022

il Giudice  
Ezio Castaldi